

Nella causa

tra

la «CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANÇAISE»,

unione sindacale padronale di diritto francese con sede sociale a Parigi,

e con domicilio eletto presso la «Chambre syndicale de la sidérurgie française» a Lussemburgo, boulevard Joseph II N° 49,

*parte ricorrente,*

rappresentata dal suo Presidente signor Jean Raty,

assistito dall'avv. Jean-Pierre Aron, patrocinante alla Corte d'Appello di Parigi,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE  
E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

*parte convenuta,*

rappresentata dal suo consulente giuridico signor Gérard Olivier, in qualità di agente,

assistito dall'avv. André de Laubadère, docente alla Facoltà Giuridica dell'Università di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento degli articoli 6 N° 3, 8 e 9 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-57 del 26 gennaio 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 28 gennaio 1957* e consequenzialmente degli articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5, 6, N° 1 e 2, 7 di detta decisione,

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente*,

A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione*.

P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes, *Giudici*,

*Avvocato Generale*: M. Lagrange,

*Cancelliere*: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## IN FATTO,

## 1. Gli antefatti

La decisione N° 2-57, la quale fra l'altro proroga la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56, provvede mediante lo stesso meccanismo alla perequazione del rottame importato con quello interno e nel contempo a conseguire risparmi di rottame. Oltre al contributo commisurato con l'aliquota di base, essa impone un contributo complementare a carico dei quantitativi di rottame che verranno consumati negli impianti esistenti in supero ai quantitativi impiegativi durante un periodo di riferimento trascorso. Per tener conto delle situazioni particolari delle varie imprese, ciascuna di esse ha facoltà di scegliere il periodo di riferimento (sei mesi compresi in un periodo di sette mesi consecutivi decorsi fra il 1° gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957).

L'art. 8 della decisione prevede un aumento lievemente progressivo del contributo mentre l'art. 9 accorda alle imprese la riduzione e sinanco la totale esenzione dal contributo complementare qualora riducano la messa al mille nei loro impianti o procedimenti di produzione.

La *ricorrente* espone che avendo avuto notizia dei progetti dell'Alta Autorità che si concretarono nella decisione N° 2-57 essa non ha potuto esprimere il suo accordo su alcuno di essi.

Essa assume che non vi era necessità di un intervento quale è quello attuato con la decisione N° 2-57: il deficit di rottame nella Comunità non ha tendenza ad aggravarsi indefinitamente ed esso sta già attenuandosi benchè la produzione di acciaio abbia raggiunto il suo massimo; la perequazione del rottame importato ha rispettato l'economia di mercato e non ha impedito un massiccio aumento del costo del rottame per le imprese siderurgiche; tali imprese sono sufficientemente edotte delle prospettive del rifornimento di materie prime per cui hanno da sole compiuto gli sforzi necessari ad aumentare la produzione di ghisa in modo da ridurre il deficit di rottame; tali sforzi hanno avuto inizio nel 1956 se non già dalla fine del 1955.

La ricorrente afferma infine che la decisione N° 2-57 non rappresentava l'unica soluzione del problema quale l'Alta Autorità se l'era posto. Tale soluzione è stata per talune imprese siderurgiche, la più grave e la più onerosa.

La *convenuta* ribatte che essa ha dovuto affrontare il problema del deficit strutturale del mercato del rottame nella Comunità; che essa doveva ovviare alle manchevolezze del regime anteriore alla decisione N° 2-57, cioè correggere la tendenza ad aumentare l'impiego del rottame provocata dalla perequazione; che essa ha dovuto contemporaneamente affrontare un problema di prezzi ed un problema di quantità. Essa doveva così svolgere un'azione intesa essenzialmente a scoraggiare ogni aumento del consumo globale di rottame ed incitare alla massima economia nell'impiego di tale materiale.

## 2. Le conclusioni delle parti

La *parte ricorrente* conclude:

«piaccia alla Corte di annullare gli articoli 6 comma 3°, 8, e 9 della decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957 e, consequenzialmente, gli articoli 3 comma 1 lettera *b*, 4 comma 3°, 5, 6 commi 1 e 2, 7 della predetta decisione e condannare l'Alta Autorità alle spese di causa».

La *parte convenuta* conclude:

«piaccia alla Corte respingere il ricorso proposto contro la decisione N° 2-57 in quanto questa non è inficiata da sviamento di potere nei confronti della ricorrente, con tutte le conseguenze di legge, in specie per quanto riguarda gli onorari e le spese del giudizio».

## 3. Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

### A — SULLA RICEVIBILITÀ

#### 1. *Se sia stato commesso uno sviamento di potere nei confronti dell'associazione ricorrente*

La *convenuta* assume che dalle pronunce della Corte nelle cause N° 3 e 4-54 si ricava che per la ricevibilità di un ricorso

proposto da un'associazione di imprese basta che la decisione impugnata incida sugli interessi di talune di esse anche se altre non ne subiscano alcun effetto. D'altra parte, nelle sentenze N<sup>1</sup> 8 e 9-55 la Corte ha affermato che il 2° comma dell'art. 33 del Trattato rappresenta un'eccezione giustificata dal fatto che nell'ipotesi ivi prevista è sempre l'elemento individuale che predomina. Nella specie trattandosi del ricorso di un'associazione di imprese è dunque l'elemento collettivo che conta. Può tale interesse collettivo trascendere gli interessi particolari delle imprese aderenti all'associazione ove questi divergano?

La *ricorrente* ribatte che le disposizioni impuginate ledono tanto l'interesse generale quanto gli interessi particolari di talune imprese che aderiscono alla *Chambre syndicale*. Il ricorso sarebbe quindi ricevibile per un duplice motivo.

2. *Se i vizi denunciati integrino uno sviamento di potere*

a) Nei considerandi della decisione N° 2-57 la *convenuta* ha enunciato quale suo scopo essenziale quello di garantire un regolare rifornimento di rottame al mercato comune a prezzo ragionevole. Orbene, la *ricorrente* non contesta che le disposizioni della decisione siano atte a conseguire tale scopo. E se è chiaro che lo scopo essenziale cui la decisione mira è conforme al Trattato, è difficile concepire che in essa ricorra uno sviamento di potere.

La *ricorrente* ribatte che se la decisione N° 2-57 mantiene in vigore la preesistente disciplina, essa d'altra parte sancisce nuove prescrizioni. Mantenendo il precedente regime della perequazione, essa tende effettivamente a garantire il regolare rifornimento a prezzo ragionevole. Il ricorso non è diretto contro il regime di perequazione, ma soltanto contro quelle disposizioni della decisione che hanno introdotto una nuova disciplina.

b) La *convenuta* suddivide gli otto mezzi fatti valere nel ricorso in quattro gruppi che han tratto rispettivamente agli articoli 3, 54, 59 e 65 del Trattato. La censura che ha tratto all'art. 65 parte da un'interpretazione palesemente erronea dell'art. 53, cosa che la *ricorrente* non contesta.

I rimanenti 3 gruppi, ove si applichi la distinzione classica tra la nozione di movente e quella di oggetto, possono suddividersi come segue:

1° tre censure di sviamento di potere o di sviamento di procedura:

- in relazione all'art. 59, la prima,
- in relazione all'art. 54, la seconda,
- ed in relazione alle lettere *d* e *g* dell'articolo 3, la terza;

2° due censure di violazione del Trattato:

- l'una, violazione degli articoli 53 e 54 (ampiezza dei poteri che conferisce l'art. 53 in relazione all'art. 54);
- l'altra, violazione dell'art. 3 *b*.

#### B — NEL MERITO

Secondo la *ricorrente* la portata dell'art. 53 trova un limite nei principi dell'economia di mercato. Ai sensi dell'art. 5 del Trattato la Comunità adempie ai suoi compiti mediante interventi limitati. I meccanismi finanziari di cui l'art. 53, rappresentano mezzi indiretti d'azione che non consentono di discostarsi sostanzialmente dalle regole dell'economia di mercato quali esse sono enunciate negli articoli 2, 3 e 4 del Trattato. La legittimità di un onere rispetto al Trattato va stabilita con riguardo ad elementi di carattere fisico e tecnico particolari alle imprese, quali le variazioni nel rendimento e non già in relazione a criteri estranei all'economia di mercato quale ad esempio la data dell'entrata in funzione di un impianto. Si potrebbe fare diversamente soltanto in virtù di esplicite norme del Trattato il quale in fatto autorizza espressamente (art. 58, paragrafi 24 e 29 *a* della Convenzione) meccanismi finanziari di carattere particolare ogni qualvolta si tratta di affrontare problemi che non si possono risolvere ricorrendo a misure che rispettino il giuoco della normale concorrenza. Pertanto le disposizioni dell'art. 53 non consentono da sole di istituire dei meccanismi finan-

ziari che contrastino con l'economia di mercato; se così non fosse il citato articolo rappresenterebbe un biancosegno dato all'Alta Autorità, la quale potrebbe in tal modo sottrarsi all'osservanza delle norme fondamentali del Trattato.

La *convenuta* rileva che la replica contiene degli sviluppi del tutto nuovi sulla portata dell'art. 53 nei riguardi dell'economia di mercato. Essa fa riserve sulla ritualità di tale modo di procedere: è nel ricorso che si devono enunciare i mezzi fatti valere. La ricorrente non dimostra in che cosa le disposizioni impugnate dalla decisione N° 2-57 contrastino con l'economia di mercato. Secondo la ricorrente soltanto i mezzi indiretti d'azione dovrebbero rispettare i principi dell'economia di mercato quali sono enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del Trattato. Ciò è inesatto. In qualsiasi circostanza l'Alta Autorità deve sforzarsi di attuare i principi enunciati nei predetti articoli e del resto gli articoli 2 e 3 del Trattato non vietano affatto all'Alta Autorità di intervenire nel gioco dell'offerta e della domanda.

È inesatto che le disposizioni impugnate impongano un onere vietato dal Trattato. Il contributo complementare non è che uno degli elementi di un sistema che mira a garantire a tutte le imprese della Comunità un regolare rifornimento a prezzo ragionevole. Si deve tener conto dei vantaggi e degli inconvenienti dell'intero sistema. Non si può parlare di onere speciale quando trattisi di una disciplina assolutamente generale applicabile nelle stesse condizioni a tutte le imprese.

I meccanismi finanziari dell'art. 53 non si possono comparare a quelli previsti dall'art. 58 e dai paragrafi 24 e 29 a della Convenzione in quanto fra di essi non vi è alcuna analogia. Non è quindi possibile determinare la portata dell'art. 53 opponendolo agli articoli del Trattato che prevedono altri meccanismi finanziari.

Qualora il meccanismo naturale del mercato non riesca a svolgere la sua normale funzione regolatrice, è l'art. 53 che deve apportare al gioco della domanda e dell'offerta i correttivi ed i complementi necessari a conseguire gli obbiettivi indicati dall'articolo 3.

*Prima censura.* — Sviamento di potere che emerge dalla circostanza che le disposizioni impugnate perseguono obbiettivi contrastanti con quelli degli articoli 53 e 3

La *ricorrente* assume che secondo il testo stesso dell'art. 53 i meccanismi finanziari in esso previsti devono essere necessari all'esecuzione dei compiti indicati nell'art. 3. Orbene, il meccanismo istituito mira a fini che contrastano con quelli enunciati nel predetto articolo. L'Alta Autorità si è quindi valsa dei poteri che l'art. 53 le conferisce per scopi diversi da quelli per i quali tali poteri le furono conferiti.

a) Vi è contrasto tra lo scopo enunciato dall'Alta Autorità e lo scopo reale cui mirano le disposizioni impugnate.

Lo scopo enunciato nella decisione è duplice:

— incitare le imprese ad economizzare il rottame;

— adottare ogni opportuna disposizione per non rendere più difficile la creazione di nuove capacità di produzione di acciaio.

I reali scopi cui mirano le disposizioni impugnate sono invece i seguenti:

— vietare la creazione di nuovi impianti da porre in opera dopo il 31 gennaio 1958; ostacolare il pieno sfruttamento degli impianti esistenti e togliere alle imprese la possibilità di sostituire determinate produzioni con altre;

— ostacolare così ogni sviluppo ed ogni miglioramento dei mezzi di produzione.

b) In virtù del 1° comma dell'art. 3 l'Alta Autorità deve agire nell'interesse comune, mentre le disposizioni impugnate perseguono uno scopo contrario all'interesse comune e precisamente:

— col danneggiare intere categorie di imprese deliberatamente scelte quali vittime;

— con l'ostacolare il pieno sfruttamento degli impianti e violando il principio secondo cui le imprese sono libere di scegliere la produzione cui intendono dedicarsi;

— con l'infliggere penalità alle imprese che pongono in opera nuovi impianti dopo il 31 gennaio 1958 a vantaggio delle imprese già ben fornite di impianti;

— col favorire, in ragione della riduzione della loro messa al mille di rottame, le imprese che si limitano a correggere il precedente difettoso sfruttamento e con l'infliggere, per ristabilire l'equilibrio, delle penalità alle imprese la cui attività, presente e passata, sfugge a qualsiasi appunto.

c) Le disposizioni impugnate mirano a fini contrastanti con quelli enunciati nelle lettere *d* e *g* dell'art. 3 e paralizzano lo sviluppo ed il miglioramento del potenziale produttivo delle imprese ostacolando così la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione.

d) Le disposizioni impugnate mirano ad uno scopo che contrasta con quello enunciato nella lettera *b* dell'art. 3 (uguale accesso alle fonti di produzione) e precisamente:

— con l'assoggettare le imprese ad un diverso regime di rifornimenti a seconda che pongano in opera i nuovi impianti prima o dopo il 31 gennaio 1958;

— con l'introdurre in via generale, un sistema di riduzione del contributo complementare in funzione della riduzione della messa al mille di rottame, mentre intere categorie d'impresa si trovano nell'assoluta impossibilità tecnica di ridurre il consumo unitario di rottame.

La *convenuta* nega di aver trascurato l'interesse comune scegliendo deliberatamente le sue vittime e di avere adottato provvedimenti di favore per le imprese già fornite di impianti. La disciplina che mira a scoraggiare ogni aumento del consumo globale di rottame rispetto ad un periodo di riferimento rientra perfettamente nella linea degli obbiettivi generali adottata in conformità all'art. 46 del Trattato. Allorchè l'Alta Autorità ricorre

ai mezzi indiretti d'azione sulla produzione ed in specie ai meccanismi finanziari di cui l'art. 53 *b*, essa può legittimamente ispirare la propria azione a tali obbiettivi generali. L'Alta Autorità non ha affatto trascurato gli obbiettivi enunciati nelle lettere *d* e *g* dell'art. 3 ma, come le circostanze glielo imponevano, li ha conciliati con l'obbiettivo indicato nella lettera *a* (rifornimento regolare del mercato comune).

Per quanto ha tratto alla violazione del Trattato, la convenuta nega di aver violato l'art. 3 *b* (uguale accesso alle fonti di produzione).

a) All'appunto fattole per avere, con l'art. 6 N° 3 della decisione, assoggettato a regime diverso imprese che possono trovarsi in situazione comparabile, la convenuta ribatte che la citata disposizione non ha carattere punitivo, ma parte dal principio che va imposta una soprattassa sul maggior consumo di rottame rispetto ad un periodo di riferimento. Che ben al contrario le disposizioni che assegnano un consumo di riferimento teorico agli apparecchi posti in opera prima della data indicata, rappresentano per le imprese un temporaneo beneficio.

b) Alla censura mossale perchè con l'art. 9 della decisione essa avrebbe posto in una situazione sfavorevole le imprese che sono nell'impossibilità tecnica di ridurre la messa al mille, la convenuta oppone che per i forni elettrici a carica solida non può parlarsi di impossibilità tecnica, pur essendo vero che con tali apparecchi la riduzione della messa al mille appare tecnicamente limitata. Che tuttavia la lieve incidenza della voce «rottame» sul prezzo di costo degli acciai speciali compensa ampiamente il pregiudizio derivante dal contributo complementare.

*Seconda censura.* — Sviamento di potere ravvisabile nella circostanza che le disposizioni impugnate mirano a vietare taluni investimenti

La *ricorrente* sostiene che le disposizioni impugnate mirano a vietare taluni investimenti e che tale scopo si poteva perseguire soltanto attraverso il procedimento previsto dall'art. 54.

L'art. 6 N° 3 della decisione impugnata nega qualsiasi consumo di riferimento per gl'impianti posti in opera dopo il 31 gen-

naio 1958. Le imprese che pongano in opera nuovi impianti dopo tale data sono automaticamente colpite da una penale salvo che si trovino in condizioni di fruire dei benefici che l'art. 9 concede a chi riduca la messa al mille. Così, quali possano essere gli obbiettivi che l'Alta Autorità pretende aver perseguito con la decisione N° 2-57, essa, con l'art. 6 N° 3, ha innegabilmente mirato ad impedire gl'investimenti relativi ad impianti da porre in opera dopo il 31 gennaio 1958. I poteri che l'Alta Autorità detiene in materia d'investimenti sono tassativamente enunciati nell'art. 54. L'Alta Autorità può soltanto emettere dei pareri e può vietare gli investimenti unicamente qualora essi richiedano l'assegnazione di sovvenzioni e di aiuti contrari al Trattato. Agendo sugli investimenti al di là dei limiti stabiliti dal citato articolo e valendosi a tal fine dei poteri che le conferisce l'art. 53, l'Alta Autorità li ha sviati dal loro scopo.

La *ricorrente* assume inoltre che l'Alta Autorità, valendosi dell'art. 53 in luogo dell'art. 54, ha creduto di poter trovare nella prima di tali disposizioni una via più facile di quella che la seconda le offriva. L'art. 54 infatti le impone di procedere in base a minute valutazioni che tengano conto in specie degli obbiettivi generali dell'art. 46. Orbene, l'Alta Autorità non poteva pretendere di includere fra tali obbiettivi generali l'automatico divieto di nuovi investimenti o l'interdizione del pieno sfruttamento degli impianti esistenti.

La *convenuta* ribatte che scopo specifico delle disposizioni impugnate non è affatto quello di agire sugli investimenti, bensì quello di garantire il regolare rifornimento di rottame. Che tali disposizioni incidano anche sugli investimenti non è che uno dei naturali effetti d'un meccanismo dei prezzi destinato ad agire indirettamente sulla produzione. Tale modo di procedere è perfettamente aderente all'art. 53. Infine, né lo scopo né l'effetto del sistema criticato è quello di vietare i nuovi investimenti.

Sotto il profilo dello sviamento di procedura, la censura non può essere accolta una volta ammesso che, in materia d'investimenti, l'art. 54 non ha carattere esclusivo ed ove si riconosca che un meccanismo finanziario conforme all'art. 53 può legittimamente incidere in via indiretta sugli investimenti.

Sotto il profilo della violazione del Trattato, la convenuta confuta la tesi della ricorrente secondo cui in materia d'investimenti l'art. 54 avrebbe carattere esclusivo dal che implicitamente deriverebbe una limitazione dei poteri conferiti dall'art. 53. In mancanza di qualsiasi argomento che la suffraghi, tale tesi appare come una costruzione meramente dialettica. Negare all'Alta Autorità la facoltà di emanare provvedimenti che incoraggino economie di rottame perchè questi inciderebbero sugli investimenti, significherebbe in verità vietare all'Alta Autorità di adottare in vista degli obbiettivi dell'art. 3, qualsiasi provvedimento che non sia a breve termine.

*Terza censura.* — Sviamento di potere ravvisabile nella circostanza che le disposizioni impugnate mirano ad una ripartizione

Secondo la *ricorrente* le disposizioni impugnate tendono ad una ripartizione, il che poteva farsi soltanto con le modalità previste dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Il meccanismo istituito dalle disposizioni impugnate è analogo a quello previsto dall'art. 58. Nelle due ipotesi trattasi di penalità a carico dei tonnellaggi che sorpassano un certo livello di riferimento. Come il sistema di cui l'art. 58 mira ad una ripartizione della produzione, il meccanismo attuato dalla decisione N° 2-57 mira ad una ripartizione dei consumi. L'Alta Autorità non ha voluto ricorrere ai mezzi previsti dall'art. 59 e dall'Allegato II per attuare un regime di ripartizioni, ma essa mira allo stesso obbiettivo istituendo, per mezzo dell'art. 53, un sistema di doppio prezzo che vieta qualsiasi consumo di rottame che sorpassi un livello di riferimento. Tale livello può essere superato soltanto qualora sia possibile ridurre la messa al mille ed in proporzione a tale riduzione.

Inoltre, se l'Alta Autorità non si è valsa dell'art. 59, essa lo ha fatto per sottrarsi all'osservanza delle modalità di applicazione che esso prevede e che impongono di tenere in debito conto le varie situazioni particolari.

La *convenuta* ribatte che il sistema attuato dalle disposizioni impugnate, benchè agisca sulle quantità, non si può considerare identico ad un sistema di ripartizione. Potrebbe essere diversamente soltanto ove il sistema comportasse oggettivamente il divieto di

qualsiasi accrescimento del consumo rispetto ad un consumo di riferimento. Con la confusione che la ricorrente a disegno fa, essa misconosce la portata dei mezzi indiretti d'azione sulla produzione.

La censura non può trovare accoglimento sotto il profilo dello sviamento di procedura. Tale censura presupporrebbe che per l'Alta Autorità è più difficile seguire il procedimento dell'art. 59 e dell'Allegato II, che non quello dell'art. 53. Orbene, è vero proprio l'opposto: quando si vale dell'art. 53 l'Alta Autorità deve raccogliere l'unanime parere conforme del Consiglio dei Ministri, mentre per adottare le misure di ripartizione previste dall'art. 59 e dall'Allegato II, essa non ha bisogno di tale unanime assenso; soltanto un unanime parere contrario del Consiglio potrebbe vietarle di agire.

È ben vero che l'art. 59 prescrive che la ripartizione va fatta su equa base e che l'Alta Autorità deve assegnare ad ogni impresa un determinato quantitativo delle risorse disponibili. Ma è questa una prescrizione che figura già fra i principi generali degli articoli 3 e 4 i quali predominano nell'applicazione del Trattato ed in particolare in quello dell'art. 53; e d'altronde che tutte le risorse devono venir distribuite fra i vari interessati è cosa insita proprio nella nozione di ripartizione.

#### 4. Sul procedimento

Il ricorso è regolare nella forma ed è stato introdotto nei termini.

I mandati dei rappresentanti e degli avvocati delle parti non hanno dato luogo ad alcun rilievo.

Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le memorie delle parti, unitamente ad un certo numero di allegati, sono state presentate nei termini prefissi e regolarmente notificate.

### IN DIRITTO

#### A - SULLA RICEVIBILITÀ

Ai sensi del suo statuto, la ricorrente è un'associazione di diritto privato francese che ha lo scopo di tutelare gli interessi generali

dei suoi membri. Non è contestato che la decisione generale N° 2-57, nelle sue parti impugnate, è suscettibile di pregiudicare taluni interessi, anche se talvolta divergenti, di cui la ricorrente ha la cura. La ricorrente pertanto, in conformità agli articoli 53, 48 ed 80 del Trattato, ha veste per agire davanti alla Corte.

La ricorrente denuncia formalmente uno o più sviamenti di potere nei confronti dei suoi membri indicando in modo pertinente le ragioni da cui a suo avviso deriva il denunciato sviamento — o sviamenti — di potere; infatti gli argomenti dedotti mirano a dimostrare che l'Alta Autorità, adottando le disposizioni impugnate, si è servita dei poteri conferitile dall'art. 53 *b* del Trattato per fini diversi da quelli per i quali le erano stati attribuiti e ciò sarebbe dovuto sia a grave disconoscimento di alcuni fra gli scopi considerati dall'art. 3, sia al manifesto intento di attuare gli obiettivi di cui agli articoli 54 e 59 al fine di eludere le speciali procedure all'uopo previste dai detti articoli.

Il ricorso è ricevibile.

#### B — NEL MERITO

Quale base giuridica dei sistemi di perequazione istituiti per il rottame, l'Alta Autorità ha scelto l'art. 53; tale articolo mette a disposizione dell'Alta Autorità un mezzo per intervenire in vista di adempiere ai compiti che il Trattato le assegna, all'art. 3.

L'art. 53 figura nel capitolo 2°, titolo III, del Trattato che è intitolato «Disposizioni finanziarie». Gli altri articoli di dette disposizioni regolano l'impiego dei fondi che pervengono all'Alta Autorità dai prelievi sulla produzione o mediante prestiti. Si può dunque ritenere che i meccanismi finanziari di cui all'art. 53 si fondano su trasferimenti di beni, specialmente del genere della perequazione e compensazione, e tale interpretazione è suffragata nell'ultimo comma dell'art. 62 ov'è previsto che certe compensazioni «possono venir attuate anche nei modi indicati dall'art. 53».

Le perequazioni e compensazioni non incidono direttamente sui prezzi, bensì sui fattori che contribuiscono alla loro formazione; quindi, pur senza ostacolare la libera determinazione dei prezzi, questi fattori ne modificano il livello. In virtù di queste modifica-

zioni del livello dei prezzi, i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 influenzano gli altri elementi caratteristici della situazione di mercato e specialmente l'offerta e la domanda dei prodotti a cui essi si riferiscono. Tali meccanismi costituiscono dunque, in mano all'Alta Autorità, dei mezzi d'intervento potenti ed efficaci, ma di carattere «indiretto», ai sensi dell'art. 57 del Trattato, che si contrappongono ai mezzi d'intervento diretti quali la fissazione di quote di produzione (art. 58) e la ripartizione delle materie prime (art. 59).

L'impiego dei meccanismi finanziari di cui all'art. 53 consente all'Alta Autorità di influire notevolmente sul mercato del carbone e dell'acciaio; l'art. 53 limita però l'impiego di questi meccanismi ai procedimenti «necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato ed in particolare con l'art. 65».

La menzione espressa dell'art. 3 non esenta l'Alta Autorità dal dovere di rispettare gli altri articoli del Trattato, in specie gli articoli 2, 4 e 5 che, con l'art. 3, devono sempre esser tenuti presenti perchè stabiliscono gli obbiettivi fondamentali della Comunità. Queste disposizioni hanno carattere imperativo e debbono esser tenute tutte presenti simultaneamente per farne applicazione adeguata, e poichè sono autosufficienti, quando non sono richiamate da alcun'altra norma del Trattato, sono di immediata applicazione; quando invece sono richiamate o disciplinate da altre disposizioni del Trattato, le norme riferentisi ad una stessa disposizione devono esser considerate nel loro insieme e simultaneamente applicate. Resta inteso tuttavia che in pratica occorrerà procedere ad un certo compromesso tra i vari scopi dell'art. 3, giacchè è manifestamente impossibile attuarli tutti al massimo grado nel loro complesso e singolarmente; trattasi di principi generali alla cui realizzazione ed armonizzazione occorre tendere per quanto è possibile. Questi meccanismi finanziari devono d'altra parte venire istituiti senza pregiudicare le disposizioni dell'art. 58 e del capitolo 5 del titolo III del Trattato.

Le decisioni anteriori alla decisione N° 2-57 avevano per scopo la perequazione del rottame importato con quello interno. La decisione N° 2-57 mantiene questo regime, ma lo corregge e lo

integra con nuove disposizioni destinate ad agire simultaneamente sui prezzi del rottame e sul volume globale degli acquisti al fine di incitare le imprese a realizzare economie di rottame nell'interesse del regolare rifornimento di rottame al mercato.

L'eccesso della domanda sull'offerta di rottame, se fosse durato ancora, avrebbe potuto dar adito alla «penuria grave» cui si sarebbe dovuto far fronte con le modalità dell'art. 59; e quindi l'Alta Autorità, se voleva evitare di ricorrere all'uso dei mezzi ivi previsti — e l'art. 57 le imponeva di fare il possibile per evitarlo — non poteva sottrarsi alla necessità ed al dovere di valersi del mezzo previsto all'art. 53 *b*, nei limiti imposti alla sua applicazione.

**1. Sullo sviamento di potere riguardo agli articoli 53 e 3 del Trattato, ravvisabile nella circostanza che le disposizioni impugnate perseguono obiettivi contrari a detti articoli**

a) Ai termini dell'art. 53 *b* del Trattato, l'Alta Autorità può mettere in opera, su unanime parere conforme del Consiglio, tutti i meccanismi finanziari riconosciuti necessari all'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 3; l'esercizio dei poteri che le sono così devoluti è sottoposto agli articoli da 2 a 5 concernenti l'instaurazione, l'amministrazione e l'orientamento del mercato comune.

Ai termini dell'art. 2 del Trattato, la Comunità ha per scopo di contribuire all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. Il mezzo previsto per raggiungere questi scopi è l'instaurazione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall'art. 4, il quale prescrive l'eliminazione dei fattori che ostacolano la concorrenza. In virtù dell'art. 2, la Comunità ha il compito di creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

A tali fini, la Comunità deve stabilire nel mercato comune condizioni normali di concorrenza e garantirne il mantenimento ed il rispetto, ed inoltre, in osservanza del principio della priorità che certi modi d'intervento debbono avere su altri ai sensi del-

l'art. 57 del Trattato, essa «non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano» (art. 5 del Trattato).

Nel perseguire i vari obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato, l'Alta Autorità deve durevolmente conciliare le contrastanti esigenze che da essi potranno sorgere e, qualora tale conciliazione si riveli inattuabile, essa deve dare temporaneamente la preminenza all'uno o all'altro degli obbiettivi, secondo quanto richiedono i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali essa adotta i provvedimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del Trattato.

In virtù dell'art. 57 del Trattato, nel settore della produzione l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi d'azione indiretti che ha a disposizione, e specialmente agli interventi in materia di prezzi. Come già si è detto, fra tali mezzi d'azione si possono comprendere anche i meccanismi finanziari di cui l'art. 53, posto che hanno influenza sui prezzi, soprattutto per quanto concerne la compensazione e la correzione degli elementi che concorrono alla loro formazione. Incidendo sulla formazione dei prezzi, tali meccanismi modificano il livello di questi sul mercato e concorrono quindi alla determinazione degli effetti che il livello dei prezzi esercita sull'orientamento della produzione e così sulla struttura stessa del sistema produttivo. In tal modo essi danno all'Alta Autorità la possibilità di modificare gli effetti delle «normali condizioni della concorrenza», pur salvaguardandone il mantenimento e l'osservanza, conformemente al dettato dell'art. 5 del Trattato. Servendosi in modo appropriato di questo potente mezzo d'intervento, l'Alta Autorità può attuare in larga misura, sempre che le circostanze lo richiedano, la necessaria conciliazione degli obbiettivi enunciati dell'art. 3 del Trattato nell'attuazione dei compiti che le sono assegnati.

I poteri così attribuiti all'Alta Autorità trovano però delle limitazioni nelle specifiche disposizioni del titolo III del Trattato; in particolare, l'esercizio di questi poteri sarebbe viziato da sviamento di potere se risultasse che l'Alta Autorità se ne è servita soltanto, od anche principalmente, al fine di sottrarsi ad uno speciale procedimento che il Trattato prevede per ovviare alle circostanze che essa si trovi a dover fronteggiare.

Il mercato del rottame, all'epoca in cui vennero emanate le disposizioni impugnate, era notoriamente caratterizzato da un'acuta insufficienza dell'offerta interna, dalle crescenti difficoltà che si frapponevano all'importazione e dal notevole e rapido aumento dei prezzi del rottame proveniente dall'esterno. La situazione risultante da tali fatti e circostanze economiche non potrebbe, comunque, esser considerata tale da escludere, «prima facie», interventi dell'Alta Autorità tendenti ad evitare le conseguenze contrarie ai dettami dell'art. 3 del Trattato a cui questa situazione avrebbe ben potuto dar adito; e, d'altronde, l'apprezzamento che l'Alta Autorità ha fatto della situazione in considerazione della quale sono intervenute le disposizioni impugnate non rivela di per sé che gli autori di tali provvedimenti fossero spinti da motivi illeciti.

La Corte non può quindi riconoscere che le circostanze, all'epoca di cui trattasi, fossero tali da non consentire all'Alta Autorità di intervenire nel mercato del rottame al fine di influire indirettamente sui mezzi di produzione che impiegano tale materia prima.

b) Le disposizioni impugnate col presente ricorso mirano a rendere progressivamente selettivi il contributo di perequazione del rottame importato elevando l'aliquota applicabile ai consumi di rottame d'acquisto che superino un determinato livello di riferimento e adattando l'onere finanziario così previsto in funzione del coefficiente di messa al mille del rottame negli impianti e procedimenti di fabbricazione che richiedono questo materiale. Inoltre, questi provvedimenti sono stati accompagnati da un complesso di disposizioni transitorie che hanno lo scopo di permettere alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ed in particolare: la facoltà per ciascuna impresa di scegliere il periodo di riferimento ad essa applicabile, il differimento di sei mesi dell'applicazione del contributo complementare, il carattere progressivo di tale contributo, l'attribuzione di un consumo e di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti posti in servizio durante l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione, nonchè la concessione di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti messi in servizio dopo la scadenza di questo termine e senza limiti di tempo. Con tali provvedimenti l'Alta Autorità integrava il meccanismo di perequazione del rottame importato, precedentemente istituito, con dei provvedimenti miranti ad impe-

dire che il ribasso del prezzo del rottame derivante dalla perequazione non incitasse i produttori del mercato comune ad aumentare il consumo di rottame.

Posto in tali termini, lo scopo determinante delle disposizioni impugnate rientrava legittimamente nell'ambito di un'azione indiretta — ai sensi dell'art. 57 — intrapresa nel mercato del rottame al fine di garantire, dati i fatti e le circostanze esistenti a tale epoca, il regolare rifornimento del mercato comune. I fini sopra menzionati sono conformi a quanto risulta dal combinato disposto dell'art. 3 a e d u. p., dell'articolo 2 comma 2° e dell'art. 5 comma 2°, III parte del Trattato.

c) Ai sensi dell'art. 5, 1° comma, gli organi della Comunità, nell'adempimento dei compiti ivi elencati, devono perseguire l'interesse comune. La nozione d'«interesse comune» di cui al detto articolo, lungi dal limitarsi alla somma dei particolari interessi delle imprese o categorie d'imprese sottoposte alla giurisdizione della Comunità, va assai oltre l'ambito di tali interessi e si determina in relazione ai fini generali chiaramente enunciati all'art. 2.

La tutela dell'interesse comune non impedisce che si proceda — quando lo richiedano le circostanze — ad un'azione che, conciliando il perseguimento dei vari obbiettivi dell'art. 3 del Trattato, comporti ogni provvedimento di carattere selettivo e progressivo compatibile col principio d'uguaglianza e necessario per l'esecuzione dei compiti previsti da quell'articolo.

Di conseguenza, un mezzo d'azione indiretto sulla produzione non potrebbe considerarsi incompatibile con la tutela dell'interesse comune pel solo fatto che non comporti identiche modalità di trattamento per i vari destinatari.

d) Occorre tuttavia esaminare se i provvedimenti in questione siano compatibili con gli obbiettivi dell'art. 3 b, d p. p., e g che, secondo l'assunto della ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe gravemente violato.

Secondo l'art. 3 b, gli organi della Comunità debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nell'interesse comune, garantire a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino

in situazioni comparabili un uguale accesso alle fonti di produzione. Tale disposizione vincola l'Alta Autorità nell'uso dei poteri che le sono attribuiti dal Trattato, e l'inosservanza del principio, più sopra determinato, dell'uguaglianza degli utilizzatori di fronte alla regolamentazione economica potrebbe costituire sviamiento di potere nei riguardi dei soggetti o delle categorie deliberatamente sacrificati.

In forza di un principio generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla regolamentazione economica non è di ostacolo alla fissazione di prezzi diversi a seconda della particolare situazione dei singoli utilizzatori o di categorie di essi, a condizione che la diversità di trattamento corrisponda ad una differenza delle condizioni in cui essi si trovino; e qualora una base obbiettivamente determinata facesse difetto, il diverso trattamento avrebbe carattere arbitrario e discriminatorio e sarebbe illegale. Non si può considerare discriminatoria una disciplina economica per il solo fatto che essa comporta effetti diversi o sacrifici disuguali pei suoi destinatari allorquando risulti che ciò deriva dalle diverse condizioni in cui essi operano.

L'aliquota complementare istituita dall'art. 5 comma 1 *b* della decisione impugnata si applica, in via generale, ad ogni consumo di rottame d'acquisto eccedente il livello del periodo di riferimento, e la facoltà data alle imprese di scegliere, entro limiti temporali espressamente determinati, il periodo più favorevole per ciascuna di esse non toglie al criterio di differenziazione così stabilito il carattere obbiettivo senza di cui esso apparirebbe arbitrario; in effetti, le differenze di fatto che da tale situazione sorgono per le imprese derivano dalle loro diverse condizioni di funzionamento e non da una situazione giuridica disuguale in cui la decisione le avrebbe poste.

La progressività che l'art. 8, pure impugnato, attribuisce all'aliquota complementare, si fonda esclusivamente su un fattore temporale, e cioè sui vari stadii ripartiti nel tempo previsti per l'applicazione della decisione N° 2-57; essa ha dunque carattere generale ed assoluto, obbiettivamente giustificato dalla preoccupazione di incitare progressivamente, mediante un'azione sui prezzi, le imprese siderurgiche consumatrici di rottame ad usare con parsimonia questa materia prima per evitarne l'esaurimento.

Gli abbuoni sul contributo di perequazione complementare, istituiti dall'art. 9 della decisione impugnata, sono concessi su una base del tutto oggettiva in ragione della riduzione della messa al mille di rottame in tutti gl'impianti e procedimenti di fabbricazione che utilizzano questo materiale; gli effetti diversi risultanti dall'applicazione di questo articolo per i vari destinatari a causa delle differenti condizioni in cui lavorano e degli ostacoli d'ordine tecnico che per certe categorie d'impianti possono ridurre, o addirittura annullare, il beneficio degli abbuoni, non possono tuttavia conferire al provvedimento un carattere di misura giuridicamente discriminatoria, essendo ciò escluso dalla natura stessa del criterio adottato.

e) Ai sensi dell'art. 3 *d* e *g* del Trattato, gli organi della Comunità, ed in ispecie l'Alta Autorità quando essa faccia uso dei poteri che le sono attribuiti dall'art. 53 *b*, devono curare il mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità dei prodotti. L'Alta Autorità si richiama a questi obbiettivi all'inizio della decisione impugnata, il cui fine espresso è quello di garantire il regolare rifornimento di rottame al mercato comune e d'incitare le imprese a far economie di questo materiale, pur senza ostacolare la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio.

Li ricorrente fa carico all'Alta Autorità di un grave misconoscimento degli obbiettivi considerati per aver impedito con le disposizioni impugnate, lo sviluppo di taluni mezzi di produzione: occorre esaminare se queste disposizioni denotino, a tal proposito, un intento illecito od una grave mancanza di circospezione equivalente ad un disconoscimento dello scopo legale, ed altresì se esse non abbiano dato la preminenza a taluni scopi legali a scapito di altri in una misura non giustificata dalle circostanze.

L'attuazione degli obbiettivi di cui lettere *d* e *g* dell'art. 3 del Trattato non potrebbe venir perseguita separatamente dagli altri fini previsti dal detto articolo né conseguita prescindendo da tali fini; la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione possono essere legittimamente ricercati nell'ambito di un'azione complessa basata sulla conciliazione degli obbiettivi dell'art. 3 e

dando, quando sia il caso, all'uno od all'altro di essi quella preminenza che possa esser giustificata dalla situazione risultante dai fatti o delle circostanze economiche rilevate all'epoca dell'intervento.

f) D'altronde, gli obbiettivi dell'art. 3 del Trattato devono venir considerati nel loro complesso e perseguiti ai soli fini dell'interesse comune.

Di conseguenza, il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3 non impedisce l'adozione di misure fondate specialmente sulla natura dei mezzi di produzione da sviluppare o da creare, se appare chiaro che le circostanze economiche e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile delle condizioni di mercato impongano tali provvedimenti; è ben così qualora vi sia minaccia di grave penuria di una delle materie prime dell'industria siderurgica ed appaia necessario adottare una politica di sfruttamento razionale della materia prima per evitarne l'esaurimento. Le distinzioni che, in seguito a ciò, possono rivelarsi necessarie al mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a favorirne la regolare espansione, debbono tuttavia esser basate su criteri esclusivamente oggettivi, in ossequio al principio di uguaglianza consacrato dal Trattato.

Le disposizioni dell'art. 6 della decisione impugnata, tendono ad incitare progressivamente le imprese siderurgiche alla sempre più oculata utilizzazione del rottame, a tale scopo, esse mirano a graduare l'onere del finanziamento della perequazione dei prezzi del rottame importato sia in funzione della data di messa in servizio che della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione, mediante il combinato effetto dei consumi di riferimento e delle riduzioni concesse in ragione del risparmio relativo di rottame. Il progressivo aumento del prezzo di questo materiale e la sua incidenza selettiva sul costo dei prodotti siderurgici variano in funzione di criteri quantitativi e qualitativi obbiettivamente stabiliti; le disposizioni impugunate pertanto, pur rispettando il divieto di discriminazioni, costituiscono delle misure che incitano le imprese alla creazione di nuove capacità compatibili col regolare rifornimento di rottame all'industria siderurgica e con la regolare espansione della produzione.

Gli articoli 6 e 8 della decisione impugnata rappresentano così un complesso di norme di effetto progressivo senza di cui il meccanismo finanziario istituito dalla decisione medesima perderebbe il suo carattere di modo d'azione indiretto sulla produzione, e ciò lo renderebbe illegittimo nei confronti degli articoli 5 e 57.

g) I «mezzi d'azione indiretti» sulla produzione previsti dall'art. 57 si distinguono dall'«azione diretta» di cui all'art. 5, 4° comma, non per gli scopi cui mirano, bensì per le modalità di cui si valgono. I mezzi d'azione indiretti, infatti, incidendo — specialmente mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 — su taluni dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, creano le condizioni che incitano le imprese a scegliere volontariamente e liberamente il comportamento voluto dall'Alta Autorità per il perseguimento degli obiettivi che il Trattato le impone.

L'azione diretta invece — come la ripartizione delle materie prime prevista dall'art. 59 — non si cura del comportamento che i produttori adotterebbero se agissero liberamente, ma impone loro direttamente, comminando sanzioni pecuniarie — come quella di cui al 7° comma dell'art. 59 — il comportamento che l'Alta Autorità stima necessario in considerazione della situazione che essa ha il dovere di fronteggiare.

I due modi d'azione, quello diretto e quello indiretto, mirano a determinare condizioni diverse da quelle che si produrrebbero ove le imprese potessero liberamente scegliere il loro comportamento; sia gli uni che gli altri costituiscono dunque degli interventi nell'economia. Ma mentre i primi creano condizioni atte ad incitare i produttori ad adottare spontaneamente il comportamento che esige l'interesse comune cui l'art. 3 si riferisce, i secondi impongono loro, in considerazione di questo comune interesse, un comportamento diverso da quello che essi sarebbero spinti ad adottare in base alla situazione di fatto.

Identici nei loro effetti e per il potere d'intervento che conferiscono, i mezzi d'azione indiretti consentono il rispetto della libertà di decisione di tutti gl'imprenditori operanti sul mercato, mentre i mezzi d'azione diretti conducono necessariamente a limitare tale libertà, se non addirittura a sopprimerla.

Tutte le disposizioni dell'art. 6 della decisione N° 2-57 mirano a salvaguardare le posizioni acquisite e ad evitare i contraccolpi che potrebbero derivare da un'applicazione diretta ed immediata delle misure di ripartizione delle materie prime di cui all'art. 59, alle quali l'art. 57 impone di preferire i modi d'azione indiretti. L'assegnazione di «consumi di riferimento pel rottame d'acquisto» e di «messe al mille di riferimento», il periodo di esenzione dal contributo complementare, la progressività della relativa aliquota, sono tutti elementi che rispondono all'intento di dare la preferenza ai mezzi indiretti d'azione.

Quanto ai «nuovi impianti», pur tenendo conto delle riduzioni di cui potranno fruire ai sensi dell'art. 6. u. p. grazie alla «messa al mille di riferimento fittizia» ivi prevista, è vero che il prezzo del rottame da essi utilizzato sarà in genere più elevato. Lo stesso vale per i «forni elettrici a carica solida» nei quali non ci si può attendere una notevole riduzione della messa al mille di rottame a causa di contingenze tecniche.

Tuttavia queste constatazioni non infirmano la legittimità del sistema. Infatti l'insufficienza dell'offerta e l'aumento del prezzo del rottame mettevano l'Alta Autorità di fronte alla duplice necessità d'incitare le imprese a ridurre il volume del loro consumo di rottame e d'impedire che il prezzo del rottame interno si stabilizzasse al livello del rottame d'importazione. A tal fine il sistema di perequazione doveva venir integrato mediante un contributo complementare mirante a frenare la tendenza ad aumentare il consumo di rottame derivante dall'abbassamento del prezzo dovuto alla perequazione; ma se l'Alta Autorità voleva al tempo stesso «promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento», come prevede l'art. 3 *d* del Trattato, essa doveva ugualmente tener conto delle condizioni particolari delle diverse categorie d'utilizzatori e quindi applicare in modo diverso l'onere complementare imposto, a seconda del loro diverso consumo di rottame. Questa differenziazione comportava la progressiva riduzione degli effetti della perequazione e, in certi casi, poteva condurre addirittura alla loro totale eliminazione.

Il sistema impugnato mirava dunque, anzitutto, a mantenere il regolare rifornimento del mercato ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse. Tuttavia nulla permette di

affermare che l'Alta Autorità, dando temporaneamente la preminenza a taluni degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e quindi attuando solo parzialmente la conciliazione fra tutti quelli ivi enunciati si sia servita dei poteri che il Trattato le conferisce per delle finalità diverse da quelle in considerazione delle quali essi le erano stati attribuiti.

Non essendo stata dimostrata l'esistenza dello sviamento di potere, questo mezzo d'annullamento va disatteso.

## **2. Sullo sviamento di potere ravvisabile nel fatto che le disposizioni impugnate mirerebbero ad attuare una ripartizione**

Il meccanismo finanziario risultante dalle disposizioni impugnate non costituisce nè nelle forme nè negli effetti il sistema di ripartizione considerato dall'art. 59 e dall'Allegato II. Tali disposizioni prevedono, verificandosi determinate circostanze economiche e sotto precise condizioni di procedura, la ripartizione quantitativa delle materie prime tra le varie categorie di utilizzatori. Le modalità stabilite prevedono esclusivamente la fissazione delle priorità di utilizzazione e la ripartizione delle materie prime. Queste operazioni sono direttamente ed unicamente di natura quantitativa e sono quindi totalmente estranee all'azione indiretta sulla produzione, tramite i prezzi e senza limitazione del volume degli acquisti. Lo stesso art. 58, che la ricorrente invoca, considera l'instaurazione d'un regime di quote o la disciplina del ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superino un dato livello di riferimento stabilito con decisione generale; occorre inoltre notare la differenza esistente tra i provvedimenti previsti in caso di crisi manifesta (art. 58) in cui prevale l'idea del prelievo diretto sui quantitativi, ed i provvedimenti previsti in caso di penuria (art. 59) in cui ha primaria importanza il principio della ripartizione diretta delle materie prime disponibili.

Il meccanismo finanziario delle disposizioni impugnate non costituisce neppure un sistema di ripartizione assimilabile nelle sue caratteristiche essenziali a quello dell'art. 59 e dell'Allegato II.

L'istituzione del contributo complementare ed il diniego del consumo di riferimento per gl'impianti ed i procedimenti posti in

opera dopo il 31 gennaio 1958 non hanno un'efficacia tale da instaurare in pratica un regime di ripartizione, ma costituiscono piuttosto modalità d'intervento inerenti al meccanismo finanziario stesso, il quale necessariamente influisce, per la sua stessa natura, sulla concorrenza e sulla produzione. Nessuno degli argomenti addotti può fornire la dimostrazione giuridicamente sufficiente che il sistema considerato possa essere assimilato alla ripartizione prevista dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Coi provvedimenti impugnati l'Alta Autorità ha inteso fronteggiare una situazione caratterizzata da un'estrema rarefazione del rottame. Servendosi a questo fine dei poteri che detiene in base all'art. 53 *b* del Trattato, essa si conformava ai dettami dell'art. 59 in forza del quale, anche nel caso di grave penuria debitamente accertata, si deve ricorrere allo speciale procedimento della ripartizione quantitativa solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a cui vanno ascritti anche i meccanismi finanziari dell'art. 53, non permettano un'azione sufficientemente efficace. Se le disposizioni impuginate mirano a maggiorare progressivamente il costo del rottame in ragione delle quantità consumate e ad adattare questo costo di modo che vari in funzione della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione che impiegano questo materiale, la ricorrente non ha dimostrato che l'onere finanziario che ne risulta per le imprese ad esso soggette sia stabilito in modo tale che il meccanismo impugnato debba esser considerato equivalente ad un regime specifico e diretto di ripartizione quantitativa o di disciplina del loro ritmo di attività.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui il sistema impugnato — pur non costituendo un regime di ripartizione — possa presentare certi caratteri d'una ripartizione indiretta, occorrerebbe provare che le disposizioni impuginate miravano ad attuare tale ripartizione, mascherando tale intento sotto la specie del meccanismo finanziario di cui all'art. 53 *b* ed in contrasto con gli scopi dichiarati, cioè l'economia di rottame ed il regolare rifornimento del mercato; oppure provare che l'Alta Autorità aveva agito nell'intento di eludere l'art. 59 o che per grave misconoscimento essa non si era accorta che il sistema impugnato equivaleva al sistema dell'art. 59. Non sono state addotte prove giuridicamente sufficienti a tale proposito.

Lo sviamento di potere non è pertanto dimostrato.

### 3. Sullo sviamento di potere ravvisabile nel fatto che le disposizioni impugnate sarebbero dirette ad impedire determinati investimenti

L'art. 54 del Trattato attribuisce all'Alta Autorità taluni poteri per il coordinamento dei piani d'investimento e per contribuire finanziariamente all'attuazione di tali piani. Questi poteri devono venire esercitati nell'ambito degli obbiettivi generali previsti dall'art. 46. Così delimitati, essi si concretano nella pubblicazione di piani generali d'orientamento conformi all'interesse comune e nella formulazione di pareri particolari sui piani delle imprese.

Le disposizioni summenzionate non impediscono minimamente l'adozione di provvedimenti, conformemente al combinato disposto degli articoli 3, 5, 53 *b*, 57 e 59 del Trattato, tali da influenzare l'orientamento degli investimenti progettati dalle imprese e specialmente i provvedimenti in materia di prezzi previsti dall'art. 61 del Trattato e, più ancora, i meccanismi finanziari dell'art. 53 *b* che l'Alta Autorità può usare come mezzo d'azione indiretto sulla produzione e che comportano, per loro stessa natura, effetti suscettibili d'influire sulle previsioni dei produttori ed in particolare sui loro piani d'investimento. Di conseguenza nelle disposizioni impugnate, che sono conformi al combinato disposto degli articoli 3 e 53 *b*, non può ravvisarsi uno sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54. La ricorrente non ha dimostrato che l'Alta Autorità ha adottato le disposizioni impugnate con lo scopo esclusivo, o almeno determinante, di eludere lo speciale procedimento previsto dal citato articolo.

Il mezzo di sviamento di potere rispetto all'art. 54 del Trattato va pertanto disatteso.

#### SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente sul merito e la convenuta sulla ricevibilità; di conseguenza, ai sensi al par. 2 di tale articolo, si pongono a carico della ricorrente i quattro quinti delle spese di causa ed un quinto a carico della convenuta.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 65, 80 e l'Allegato II del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

#### LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

**Il ricorso è ricevibile, ma infondato; è pertanto respinto il ricorso d'annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 N° 1 b, 4 N° 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della decisione N° 2-57 dell'Alta Autorità di data 26 gennaio 1957.**

**La ricorrente è condannata ai quattro quinti delle spese di causa e la convenuta ad un quinto.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il ventisei giugno 1958.

PILOTI	VAN KLEFFENS	DELVAUX	
SERRARENS	RIESE	RUEFF	HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 26 giugno 1958.

*Il Presidente*  
M. PILOTI

*Il Giudice Relatore*  
L. DELVAUX

*Il Cancelliere*  
A. VAN HOUTTE